



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

DEL 08-06-2020

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Oggi 08-06-2020 alle ore 18:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con collegamento da remoto tramite videoconferenza.

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario comunale accerta la presenza in video.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------|
| VAGNOLI FILIPPO | P | MORELLI ARIANNA | P |
| NASSINI FRANCESCA | P | FRENOS FRANCESCO | P |
| CAPORALI MATTEO | P | FABBRI FABRIZIO | P |
| BRONCHI DANIELE | P | GALASTRI GIANNI | A |
| PAOLI MIRKO | P | VANNUCCI MICHELE | P |
| CIPRIANI MARTINA | P | TAFI ANNA LISA | P |
| DONATI GIANLUCA | P | ROSSI ROBERTO | P |
| ANDREANI NURIA | P | NEBBIAI GIACOMO | P |
| FUSCO CONCETTA | P | | |

risultano presenti e collegati n. 16 e assenti n. 1.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC); la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 95 del 23/12/2019, sulla base delle disposizioni relative all' IMU allora vigenti, erano state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 e precisamente:

a) Abitazione principale – fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con applicazione detrazione di €. 200,00 : **aliquota 0,6 %**

b) fabbricati appartenenti alle categorie catastali A (escluso A/1, A/8 e A/9 e A/10) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 concesse in **comodato gratuito** ai genitori o figli a condizione che risiedano anagraficamente nell'alloggio : **aliquota 0,55 %**; condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario o del comodatario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

c) aree edificabili - aliquota 0,76 %

d) fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 negozi (negozi e botteghe) : aliquota 0,76 %

e) fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni): aliquota 0,76 %

f) fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri): aliquota 0,90 %

g) tutti gli altri immobili – aliquota 0,99 %

(si ricorda che per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, ad eccezione degli immobili di categoria catastale D/10 che sono esenti da IMU, l'imposta è dovuta nella misura del 0,76% a favore dello Stato e nella misura dello 0,23% a favore del Comune)

CONSIDERATO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno introdotto una nuova disciplina dell' imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATA la necessità di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 alla luce della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe tributarie devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2020 è fissato al 31 luglio 2020, data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, come previsto dall'art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio Italia);

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RITENUTO di stabilire le aliquote IMU dell'anno 2020 nella stessa misura di quelle precedentemente stabilite in regime di vecchia disciplina IMU con deliberazione consiliare n. 95 del 23/12/2019, aliquote che consentivano di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi comunali;

RITENUTO inoltre di stabilire le aliquote IMU dell'anno 2020 anche per le tipologie di immobili non oggetto di definizione delle aliquote IMU nella precedente deliberazione consiliare n. 95 del 23/12/2019 quali:

- fabbricati rurali ad uso strumentale
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

RITENUTO pertanto di dover stabilire le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

a) Abitazione principale – fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con applicazione detrazione di €. 200,00 : **aliquota 0,60 %**

b) fabbricati appartenenti alle categorie catastali A (escluso A/1, A/8 e A/9 e A/10) e relative pertinenze, riconosciute nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 concesse in **comodato gratuito** ai genitori o figli a condizione che risiedano anagraficamente nell'alloggio : **aliquota 0,55 %**;

condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario o del comodatario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione

c) aree edificabili – aliquota 0,76 %

d) fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 negozi (negozi e botteghe) : aliquota 0,76 %

e) fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni): aliquota 0,76 %

f) fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3 (laboratori arti e mestieri): aliquota 0,90 %

g) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,10 % ;

h) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,10 %;

i) tutti gli altri immobili – aliquota 0,99 %

(si ricorda che per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, ad eccezione degli immobili di categoria catastale D/10 che sono esenti da IMU, l'imposta è dovuta nella misura del 0,76% a favore dello Stato e nella misura dello 0,23% a favore del Comune);

VISTO il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

a) Abitazione principale – fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con applicazione detrazione di €. 200,00 : **aliquota 0,60 %**

b) fabbricati appartenenti alle categorie catastali A (escluso A/1, A/8 e A/9 e A/10) e relative pertinenze, riconosciute nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 concesse in **comodato gratuito** ai genitori o figli a condizione che risiedano anagraficamente nell'alloggio : **aliquota 0,55 %**

condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario o del comodatario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il

31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione

c) aree edificabili – aliquota 0,76 %

d) fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 negozi (negozi e botteghe) : aliquota 0,76 %

e) fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni): aliquota 0,76 %

f) fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri): aliquota 0,90 %

g) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,10 %;

h) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,10 %

i) tutti gli altri immobili – aliquota 0,99 %

(si ricorda che per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, ad eccezione degli immobili di categoria catastale D/10 che sono esenti da IMU, l'imposta è dovuta nella misura del 0,76% a favore dello Stato e nella misura dello 0,23% a favore del Comune);

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, per consentire l'eventuale pagamento a saldo dell' IMU 2020 e per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: 2 (Consiglieri Nebbiai, Rossi)

ASTENUTI: 2 (Consiglieri Tafi, Vannucci)

ESPRESSI IN MODO PALESE

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,

CON VOTI:

FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: 2 (Consiglieri Nebbiai, Rossi)

ASTENUTI: 2 (Consiglieri Tafi, Vannucci)

ESPRESSI IN MODO PALESE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune.

IL PRESIDENTE
F.to Andreani Nuria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Liberto